



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE

Edizione: 02

Revisione: 03

Data della revisione: 21/11/2025

Data di entrata in vigore: 01/12/2025



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE

Codice: REG01
Edizione: 02
Revisione: 03
Data: 21/11/2025

Pagina 2 di 16

Sommario

1.	SCONO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	RIFERIMENTI	3
3.	PROCESSO DI VERIFICAZIONE PERIODICA	4
3.1.	PERSONALE ISPETTIVO	4
3.2.	RICHIESTA DEI SERVIZI	4
3.2.1.	TARIFFARIO E FATTURAZIONE	7
3.3.	EROGAZIONE DEI SERVIZI	8
4.	RISERVATEZZA	10
5.	RECLAMI, RICORSI	10
6.	DIRITTI E DOVERI - OBBLIGHI DELLE PARTI	12
7.	MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO	14
8.	FORZA MAGGIORE	14
9.	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
10.	GENERALITÀ	15

Stato di aggiornamento:

E=edizione R=revisione

E	Data	R	Data	Descrizione delle modifiche	Redazione	Verifica	Approvazione
00	04.10.2018	00	04.10.2018	Prima emissione	RSG	RT	DIR
00	04.10.2018	01	10.03.2020	Modifiche parziali con barra a dx del testo modificato	RSG	RT	DIR
01	30.12.2022	00	30.12.2022	Seconda emissione	RSG	RT	DIR
02	22.08.2023	00	22.08.2023	Modificato identificativo documento da All.10MSG a REG01. Revisione generale.	RSG	RT	DIR
02	22.08.2023	01	28.10.2023	Revisionato paragrafo 3.3	RSG	RT	DIR
02	22.08.2023	02	02.11.2023	Aggiunta copertina prima pagina. Revisionati paragrafi: 3.2, 3.3, 5, 6, 7	RSG	RT	DIR
02	22.08.2023	03	21.11.2025	Revisionati paragrafi: 1, 2, 3.2, 3.3, 5, 6, 9, 10. Modificato indirizzo sede operativa.	RSG	RT	DIR

Contatti:

BRASIELLO IMPIANTI S.r.l.

Sede legale:

Via Murata, 94 - 80040 POLLENA TROCCHIA (NA)

Codice fiscale e Partita I.V.A. 05311531213

REA: NA-745876

E-mail : aldobrasielo@libero.it

PEC: brasieloedodaimpantisrl@pec.it

Sede dell'Organismo di Ispezione:

Via Gramsci, 15 - 80040 VOLLA (NA)

Mob: +39 335 775 3308

	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 03 Data: 21/11/2025 Pagina 3 di 16
--	---	--

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è stato adottato dall'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl per le attività di verificazione periodica su strumenti di misura disciplinate dal Decreto 21 aprile 2017 n°93 e Direttive applicabili, per le seguenti categorie di strumenti di misura :

- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua del tipo gas liquefatti (GPL) montati su autocisterna, approvati secondo la normativa nazionale o europea, con portata massima d'erogazione fino a 1000 L/min, esclusi i sistemi di misura muniti di testata compensata a 15°C.

L'**Organismo** è un ramo d'azienda indipendente della Brasiello Impianti Srl, accreditato come Organismo d'Ispezione di Tipo C dall'Ente unico nazionale di accreditamento **Accredia** secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17020:2012, che opera in qualità di Organismo per la Verificazione Periodica di strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legali, secondo i requisiti del DM93/2017, a seguito presentazione della SCIA a Unioncamere, nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e riservatezza previsti dalla normativa vigente applicabile.

Il servizio è offerto a tutte le aziende interessate che ne fanno richiesta, senza nessuna discriminazione.

Lo scopo del presente documento è definire i rapporti tra l'Organismo d'Ispezione e i suoi Clienti.

Le condizioni si applicano ai servizi offerti dall'Organismo d'Ispezione salvo eventuali eccezioni decretate e documentate dall'Organismo stesso.

2. RIFERIMENTI E TERMINI

I riferimenti normativi, i termini e le definizioni utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento ai seguenti documenti:

- **UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 :**
Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che eseguono Ispezioni;
- **JCGM 200:2012 :**
Vocabolario internazionale dei termini di Metrologia (VIM) disponibile sul sito del BIPM e dell'OIML;
- **Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n°22 :**
Attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura MID, così come modificato dal **Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n°84 :**
Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13;
- **Decreto 21 aprile 2017 n°93 :**
Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea;
- **Direttiva MISE del 06/04/2022:**
Direttiva del Ministro dello sviluppo economico recante l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n . 93, di schede tecniche per la verificazione periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali ;
- **ACCREDIA RG-01 :**
Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte generale;

	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 03 Data: 21/11/2025 Pagina 4 di 16
--	---	--

- **ACCREDIA RG-01-04 :**
Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione.
- **ACCREDIA RG-09 :**
Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA
- **UNIONCAMERE :**
Regolamento per gli organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93.

Nota:

- Per i documenti sopra citati, ove non espressamente indicato, si fa riferimento alla versione attualmente in vigore.
- Il Decreto 21 aprile 2017 n°93 può essere indicato nel presente documento con i termini “Decreto”, “Decreto n°93/2017”, “DM93/2017”.
- Il termine “Cliente” utilizzato nel presente documento si riferisce al “Titolare dello Strumento” così come definito dal punto g), comma 1, articolo 2, Decreto n°93/2017: «titolare dello strumento», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura.
- Il significato dell'accreditamento con Accredia, e tutte le informazioni al riguardo, sono reperibili sul sito internet istituzionale <https://www.acredia.it> .

3. PROCESSO DI VERIFICAZIONE PERIODICA

3.1. PERSONALE ISPETTIVO

I servizi di verificazione periodica offerte dall'Organismo vengono effettuati da personale ispettivo selezionato e qualificato. Ogni Ispettore deve superare un iter di formazione e qualificazione prima di essere abilitato.

Per fornire maggiori garanzie sull'operato degli Ispettori, vengono pianificate ulteriori sessioni di formazione per mantenere il passo con l'evoluzione normativa e l'immissione nel mercato di nuovi strumenti di misura, e sono inoltre implementati programmi di monitoraggio in campo per verificare il mantenimento delle competenze nel tempo.

Ogni Ispettore impegnato nelle attività di verificazione periodica svolge il proprio ruolo seguendo i principi di imparzialità, indipendenza, riservatezza.

3.2. RICHIESTA DEI SERVIZI

Tutte le aziende interessate ai servizi offerti dall'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl possono contattare i nostri uffici tramite posta elettronica, telefono o altre forme di contatto, per richiedere informazioni.

Verrà fornito un modulo di richiesta (**M2P8**) da compilare, dove sarà necessario indicare i propri dati identificativi e i dati degli strumenti di misura da sottoporre a verificazione periodica, per una corretta elaborazione dell'offerta.

Il modulo di richiesta è liberamente scaricabile dalla pagina internet dell'organismo, raggiungibile all'indirizzo www.brasielloimpianti.it/organismo/ .



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE

Codice: REG01
Edizione: 02
Revisione: 03
Data: 21/11/2025

Pagina 5 di 16

Il titolare dello strumento è tenuto a richiedere la verificazione periodica dei propri strumenti a seguito di:

- termine del periodo a disposizione per l'esecuzione della prima verificazione periodica;
- scadenza della verificazione periodica precedente;
- intervento di manutenzione che comporta la rimozione di sigilli;
- qualsiasi modifica considerata sostanziale al sistema di misura o dei suoi componenti sensibili.

La richiesta deve essere inoltrata entro i 5 giorni che precedono la data di scadenza della verificazione periodica oppure, in caso di manutenzioni comportanti la rimozione di sigilli, entro 10 giorni dalla data d'intervento.

I canali di comunicazione, tra l'Organismo e il Titolare dello Strumento/Cliente, per l'invio/ricezione di documenti, possono essere sistemi di posta elettronica, sistemi di messaggistica, brevi manu o posta ordinaria.

Gli scambi di informazioni, le notifiche o i reclami possono avvenire anche verbalmente (di presenza) o telefonicamente.

Il modulo di richiesta dovrà essere compilato e firmato dal titolare dello strumento, oppure da un suo delegato munito di apposita delega che dovrà essere presentata insieme alla richiesta.

Non sono accettate richieste da parte di intermediari o ulteriori figure terze.

La richiesta non è vincolante per l'Organismo fino a quando non viene sottoscritta l'offerta economica con le relative condizioni e la stessa deve essere riesaminata con esito positivo dal Responsabile Tecnico.

Ulteriori modalità di presentazione della richiesta possono essere regolamentate da contratti stipulati tra l'Organismo e il titolare dello strumento, contratti di subappalto oppure contratti di gara, indetti da compagnie petrolifere o grandi reti di distribuzione.

Ricevuta la richiesta, il Responsabile Tecnico dell'Organismo effettua un riesame, verificando la completezza delle informazioni, e nel caso di richieste non completamente o correttamente compilate, verrà contattato il titolare dello strumento per richiedere informazioni o, in funzione dei casi, per invitarlo a ripresentare la richiesta compilata correttamente.

Avendo a disposizione tutti i dati essenziali, viene valutata la fattibilità della richiesta e le risorse necessarie e viene elaborato un preventivo di spesa, modulo **M3P8**, che sarà inviato al richiedente, da firmare per accettazione.

Il presente regolamento viene consegnato in allegato all'offerta, qualora non fosse già stato consegnato in precedenza. Il regolamento viene reso disponibile anche attraverso la pagina internet dell'Organismo (www.brasielloimpianti.it/organismo).

L'accettazione dell'offerta prevede contestualmente l'accettazione del presente regolamento.

La mancata accettazione dell'offerta, o del regolamento, interrompe l'iter di presa in carico ufficiale della richiesta.

Eventuali modifiche all'offerta comportano l'elaborazione di una nuova offerta.

Ricevendo l'offerta controfirmata per accettazione, il Responsabile Tecnico effettua un riesame per verificare la coerenza dei dati assunti e, in caso di esito positivo al riesame, prende ufficialmente in carico la richiesta ed attiva il processo per l'erogazione del servizio. La presa in carico ufficiale della richiesta viene notificata al cliente tramite e-mail o altre modalità di comunicazione.

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 03 Data: 21/11/2025
Pagina 6 di 16		

Nel caso in cui il riesame dell'offerta dovesse risultare con esito negativo, sarà contattato il cliente al fine di risolvere le incongruenze rilevate.

Il Responsabile Tecnico, solo dopo aver riesaminato con esito positivo l'offerta sottoscritta dal cliente, annota la presa in carico ufficiale della richiesta nell'apposito registro come richiesto dai regolamenti normativi e provvede a pianificare l'intervento di verificazione periodica, rispettando le tempistiche imposte dal Decreto n°93/2017.

La data ufficiale di presa in carico della richiesta corrisponderà alla data di ricezione dell'offerta firmata per accettazione dal cliente. La convalida deve avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'offerta sottoscritta.

La verificazione periodica dovrà essere effettuata entro 45 giorni dalla data di presa in carico ufficiale della richiesta.

La data dell'intervento verrà concordata con il titolare dello strumento richiedente e notificata allo stesso tramite e-mail o altre modalità di comunicazione usualmente utilizzate.

Il titolare dello strumento può richiedere modifiche inerenti l'intervento di verificazione programmato, o riuscire un ispettore, presentando all'Organismo una richiesta scritta entro i 3 giorni lavorativi rispetto alla data programmata.

Il nominativo dell'Ispettore incaricato viene riportato sul modulo di offerta **M3P8**.

La verificazione verrà effettuata esclusivamente presso la sede dell'Organismo.

Nel caso in cui lo strumento dovrà essere presentato a verificazione da figure diverse dal titolare dello strumento, come a esempio autisti o vettori, è necessario compilare l'apposita sezione di delega presente nel modulo di offerta, sotto la sezione riferita all'accettazione.

Qualora, in sede di verificazione, si riscontrino condizioni o circostanze tali da non poter consentire il corretto svolgimento delle attività, la verificazione verrà sospesa e rinviata. In questi casi l'organismo informa il titolare dello strumento e concorda una nuova data per l'esecuzione della verificazione. Salvo particolari circostanze, la verificazione dovrà essere effettuata nuovamente entro 7 giorni lavorativi dal rinvio.

Qualora la causa del rinvio sia imputabile all'Organismo (es. danneggiamenti ai campioni da lavoro; campioni da lavoro fuori taratura; campioni da lavoro non adatti alla tipologia di prove da effettuare; ecc..), sarà necessario provvedere al ripristino delle condizioni di lavoro ottimali ai fini della corretta esecuzione delle verificazioni.

Nel caso in cui la causa del rinvio è imputabile al titolare dello strumento (esempio: mancata disponibilità degli strumenti per cause sopravvenute e impreviste; mancata disponibilità di prodotto/carburante necessario alle prove; manometro di pressione in dotazione al mezzo assente o non funzionante; ecc...), l'organismo invita il titolare a provvedere al ripristino delle cause che hanno comportato il rinvio o a predisporre gli strumenti in maniera tale da poter essere funzionali per le prove di verificazione.

La verificazione può essere sospesa e rinviata anche in caso di eventi atmosferici critici o estremi (vedasi **§8**).

In ogni caso, il rinvio della verificazione comporta una riprogrammazione dell'intervento che deve tenere conto del rispetto dei termini di esecuzione previsti (esecuzione entro 45 giorni dalla data di presa in carico ufficiale della richiesta).

L'Organismo si riserva il diritto di revocare d'ufficio la richiesta di verificazione, sollevandosi da ogni obbligo previsto nel presente regolamento, nei casi in cui in sede della verificazione, successiva al rinvio, lo strumento si presenti nuovamente

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 03 Data: 21/11/2025
		Pagina 7 di 16

in condizioni tali da non poter eseguire la verificazione, oppure nei casi in cui l'esecuzione della verificazione venga concordata ai limiti dei 45 giorni previsti e, per motivi riconducibili al titolare, si presenti la necessità di posticipare l'intervento, non consentendo in tali circostanze il rispetto delle tempistiche previste. In riferimento a quest'ultimo contesto, qualora la verificazione venga concordata ai limiti dei 45 giorni previsti e per cause riconducibili all'Organismo si presenti la necessità di posticipare l'intervento, l'Organismo provvederà a effettuare il prima possibile la verificazione, assumendosi la responsabilità in caso mancato rispetto delle tempistiche previste.

Tutte le informazioni acquisite durante il processo di verifica periodica verranno trattate con estrema riservatezza da parte dell'Organismo d'Ispezione ad eccezione delle disposizioni di legge che riguardano i dati della verifica periodica da comunicare obbligatoriamente alla Camera di Commercio competente e ad Unioncamere o in risposta ad eventuali richieste da parte di organi di vigilanza o giudiziari.

Nota 1: *la lavorazione delle pratiche, nello specifico il riesame della richiesta e l'emissione dell'offerta oppure il riesame dell'offerta sottoscritta, viene effettuata entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta/offerta, salvo eccezioni dovute a informazioni incomplete/mancanti/incongruenti riportate sui documenti per la quale sarà necessario contattare il cliente per gestire/risolvere l'inconveniente.*

Nota 2: *in presenza di contratti per la fornitura di servizi che legano l'Organismo d'Ispezione e il Cliente, non è necessario elaborare offerte. Il Cliente che detiene il contratto inoltra la richiesta all'Organismo il quale si attiverà per la pianificazione del servizio. La data di presa in carico della richiesta corrisponderà alla data di ricezione, salvo riesame della stessa con esito negativo. In questo caso, nell'eventualità di dover delegare autisti o vettori per presentare lo strumento a verifica, il titolare dello strumento dovrà produrre apposita delega contenente i nominativi delle persone che saranno autorizzate a presenziare le attività di verifica periodica e firmare il libretto metrologico. Il nominativo dell'Ispettore designato all'esecuzione della verifica verrà comunicato in fase di pianificazione dell'intervento, al fine di dar seguito ad un eventuale volontà di ricusazione da parte del titolare dello strumento.*

3.2.1. TARIFFARIO E FATTURAZIONE

L'Organismo si impegna ad applicare un tariffario ispirato a principi di egualianza, non discriminatorio nei confronti dei clienti, garantendo parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato.

Il tariffario è contenuto in un documento, denominato **M11**.

Le offerte emesse saranno conformi al tariffario vigente al momento dell'emissione dell'offerta economica.

Il tariffario non viene applicato in caso di partecipazioni a gare d'appalto, dove per le condizioni economiche si farà riferimento a quanto previsto dal capitolato d'appalto o altro documento equivalente, o in presenza di contratti quadro.

Le modalità di pagamento saranno indicate nel contratto/offerta emessa. Le fatture verranno emesse esclusivamente nei confronti dei titolari degli strumenti.

Si applicano in aggiunta le prescrizioni riportate al paragrafo **10**.

Vale inoltre quanto segue:

- nel caso il cliente disdice le attività di verifica programmate nell'arco dei 5 giorni lavorativi precedenti la data già concordata, l'Organismo si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica periodica;
- l'Organismo si riserva il diritto di annullare l'offerta o il contratto sottoscritto (ed eventualmente, a sua discrezione, riemettere una nuova proposta commerciale) nel caso in cui vengano riscontrate discordanze rispetto alle condizioni, dati ed informazioni dichiarate dal cliente relativamente alle attività di verifica periodica oggetto dell'offerta/contratto.



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE

Codice: REG01
Edizione: 02
Revisione: 03
Data: 21/11/2025

Pagina 8 di 16

3.3. EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le attività di verificazione periodica saranno effettuate nel pieno rispetto dei requisiti previsti dal Decreto n°93/2017:

“Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”.

<< La verifica periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.>> (art.2, comma 1c)

<< La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bollini di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo. >> (Art 4, comma 2)

<< Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell'allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato IV e decorre dalla data dell'ultima verificazione. >> (Art 4, comma 3)

L'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl utilizza esclusivamente metodi di verificazione periodica valutati positivamente dall'Ente di Accreditamento e documentati nel Sistema di Gestione della Qualità aziendale.

I campioni di misura utilizzati per le operazioni di verificazione sono muniti di taratura in stato di validità, e soddisfano i criteri di accettazione imposti dalle norme vigenti.

Per ogni strumento da sottoporre a verificazione sarà compilato un rapporto (modulo M5P8) , a cura dell'Ispettore incaricato, dove saranno riportati i dati identificativi del Titolare dello strumento, i dati identificativi dello strumento sottoposto a verificazione periodica, la data dell'intervento, l'identificativo dell'Ispettore intervenuto, i risultati e gli esiti delle prove di verificazione previste.

Le modalità di esecuzione della verificazione, e le tolleranze ammesse, fanno riferimento alle prescrizioni della Scheda M, Direttiva MISE 06/04/2022.

In funzione dell'esito della verificazione periodica, l'ispettore applica i propri sigilli, ove e quando necessario, e appone sullo strumento il relativo contrassegno adesivo come previsto dall'articolo 4, comma 13 del Decreto n°93/2017 e più specificatamente:

- in caso di esito positivo, il contrassegno di colore verde, di cui dall'allegato IV, punto 1 del decreto;
- in caso di esito negativo, il contrassegno di colore rosso, di cui all'allegato IV, punto 2 del decreto, apponendo la data.

In quest'ultimo caso lo strumento può essere detenuto dall'utente ma non può essere utilizzato fino al ripristino della condizione che ha generato l'esito negativo.

La periodicità della verificazione degli strumenti di misura in servizio è indicata al punto 1, allegato IV, Decreto.



Organismo d'ispezione

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE

Codice: REG01
Edizione: 02
Revisione: 03
Data: 21/11/2025

Pagina 9 di 16

Il Cliente, dopo aver fatto aggiustare lo strumento da un tecnico autorizzato, può tornare ad utilizzarlo ed è tenuto a richiedere una nuova verificazione periodica entro 10 giorni dall'intervento di riparazione.

Se lo ritenesse opportuno, il Cliente può decidere di sostituire lo strumento invece che ripararlo.

La verificazione periodica, qualunque sia il suo esito, viene registrata nell'apposito libretto metrologico in dotazione allo strumento. Qualora lo strumento sia sprovvisto di libretto (strumento nuovo) o questo per cause contingenti dovesse essere smarrito, sarà fornito dall'Organismo. In caso di smarrimento, ai fini del rilascio di un nuovo libretto, il titolare dovrà presentare all'organismo una dichiarazione di smarrimento.

Insieme al rapporto di verificazione viene compilata una check list (modulo M7P8), prevista dalla Scheda M, Direttiva MISE del 06/04/2022. La check list viene identificata con la stessa numerazione del rapporto associato, e contiene un riepilogo delle attività di verificazione. Una copia viene consegnata al Cliente.

I rapporti di verificazione, prima dell'emissione, vengono riesaminati dal Responsabile Tecnico al fine di valutare la corretta esecuzione delle attività da parte degli Ispettori.

L'approvazione avviene quando gli stessi risultano completi, ben compilati, con tutti i riferimenti richiesti, senza gravi dimenticanze o errori da parte del personale intervenuto alle operazioni.

In caso di riesame con esito positivo (rapporto approvato), copia del rapporto emesso sarà inviata al cliente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla verificazione.

Se la valutazione dei rapporti di verificazione evidenzia vizi di compilazione, errori o non conformità in generale di minore entità (esempio: errato inserimento della ragione sociale del titolare dello strumento, mancanza di una lettera in una parola, ecc...), il Responsabile Tecnico modifica il rapporto e provvede ad una seconda emissione, che necessiterà a priori una nuova approvazione.

In caso di riesame con esito negativo, dovuto a inadempienze o circostanze tali da mettere in dubbio la corretta esecuzione della verificazione, il Responsabile Tecnico contatta immediatamente il Cliente, tramite comunicazione e-mail, o tramite altre modalità usualmente utilizzate, per informarlo dell'accaduto e programmare la ripetizione della verificazione nei 3 giorni lavorativi successivi al riscontro. Nel pianificare la ripetizione della verificazione bisognerà tenere conto del rispetto delle tempistiche previste dal DM93/2017, in termini di tempistica di intervento (entro 45 gg dalla data di presa in carico della richiesta) e tempistica delle comunicazioni riepilogative (entro 10 gg dalla data di verificazione).

La ripetizione della verificazione sarà svolta senza aggravio di costi per il cliente.

L'esame e approvazione dei rapporti di verificazione periodica avviene entro 5 giorni lavorativi dalla data d'intervento.

In caso di ripetizione della verificazione, i tempi di approvazione si riducono a massimo 2 giorni lavorativi, al fine di rispettare le tempistiche di comunicazione previste dal Decreto n°93/2017.

Modifiche ai dati contenuti nei rapporti (per errata trascrizione dei dati del titolare dello strumento, errori grammaticali/ortografici, ecc.), in fase di riesame o anche successivamente, oppure la ri-elaborazione dei rapporti a seguito ripetizione della verificazione, comportano l'emissione di un nuovo rapporto di verificazione che sostituisce il precedente, sul quale sarà riportato in maniera visibile la dicitura "2^a emissione, annulla e sostituisce l'emissione n.xxxx / del xxxx precedente" di colore rosso.

Per ulteriori modifiche, si ripete la sequenza e si incrementa il numero delle emissioni.

Qualsiasi modifica ai rapporti necessita di una nuova approvazione ed emissione per poter essere distribuiti.

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 03 Data: 21/11/2025
		Pagina 10 di 16

La nuova emissione, quindi, annulla e sostituisce la precedente e rappresenta il documento ufficiale definitivo.

Copia della nuova emissione verrà consegnate al cliente. Qualora il cliente sia in possesso della precedente emissione, viene invitato a consegnarla all'Organismo oppure distruggerla.

Le check list, essendo abbinate ai rapporti di verificazione, vengono valutate insieme al rapporto di appartenenza applicando le stesse modalità. Si intendono approvate in caso di approvazione del rispettivo rapporto associato.

Sul rapporto e sulle check list sarà presente il marchio Accredia e il numero del certificato di Accreditamento dell'Organismo, così come regolamentato dal documento Accredia RG-09 in vigore. Al Cliente non è consentito l'utilizzo del marchio Accredia né del logo dell'Organismo. E' consentito solamente l'utilizzo del rapporto e della check list nella loro forma integrale.

I dati riepilogativi delle operazioni di verificazione periodica saranno registrati sul sistema telematico delle Camere di Commercio e Unioncamere, come previsto dall'articolo 13 del Decreto n°93/2017, entro 10 giorni lavorativi dalla data di verificazione. Le check list associate ai rapporti di verificazione saranno trasmesse in allegato alla registrazione dei dati riepilogativi, come richiesto dall'articolo 5.2, Scheda M, Direttiva MISE 06/04/2022.

Non è previsto l'affidamento in subappalto delle attività di verificazione periodica.

4. RISERVATEZZA

La Direzione dell'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl garantisce che tutti i dati sensibili e le informazioni acquisiti durante il processo di verificazione periodica da parte del personale, verranno gestiti con la massima riservatezza nel rispetto della privacy, per il solo scopo del servizio richiesto, secondo le disposizioni di legge.

Fanno eccezione:

- i dati delle verificazioni periodiche da comunicare tramite il sistema telematico delle Camere di Commercio e Unioncamere, come previsto dagli articoli 13, comma 1, e 14, comma 4, del Decreto °93/2017 e dall'articolo 5.2, Scheda M, Direttiva MISE 06/04/2022;
- richieste da parte di organi di vigilanza o autorità giudiziarie.

In presenza di ulteriori casi eccezionali, il Cliente sarà tenuto informato sui dati che verranno forniti.

Tutto il personale dell'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl è tenuto ad agire con la massima discrezione, sottoscrivendo un impegno formale in merito all'imparzialità, l'indipendenza e la riservatezza e accettando di essere consapevole delle conseguenze in caso di violazione dei principi citati.

5. RECLAMI, RICORSI

L'Organismo d'Ispezione della Brasiello Srl mette a disposizione un servizio per la gestione dei reclami e dei ricorsi.

Ogni titolare dello strumento, così come chiunque ne abbia interesse, può presentare reclami nei confronti dei servizi forniti dall'Organismo. Solo i titolari degli strumenti possono presentare ricorsi.

I termini reclamo e ricorso hanno due significati diversi.



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE

Codice: REG01
Edizione: 02
Revisione: 03
Data: 21/11/2025

Pagina 11 di 16

Per **reclamo** si intende la manifestazione di insoddisfazione da parte del titolare dello strumento, o figure anche diverse dai titolari degli strumenti, in merito ad una caratteristica delle attività dell'Organismo o dell'Ispezione svolta.

Per **ricorso** si intende la manifestazione della volontà del titolare dello strumento di voler annullare (per vizi di legittimità), revocare (per vizi di opportunità/merito) oppure riformare il risultato di un Ispezione.

Il ricorso può anche essere presentato dal titolare dello strumento quando il risultato di un reclamo non è considerato soddisfacente.

Le modalità di presentazione dei reclami/ricorsi sono le seguenti:

- **Reclamo:** può essere presentato dal titolare dello strumento, o chiunque ne abbia l'interesse, tramite comunicazione in forma scritta (e-mail, PEC, lettere raccomandata, sezione "Contatti" del sito internet dell'Organismo: (<https://www.brasielloimpianti.it/contatti>) o verbale (telefonicamente o in presenza).
- **Ricorso:** può essere presentato solo dal titolare dello strumento, in forma scritta e firmata, tramite PEC o lettera raccomandata. Sono accettati ricorsi verbali solamente se seguiti da una comunicazione scritta.

La segnalazione di reclami o ricorsi deve essere presentata, dalla parte interessata, entro 30 giorni solari dalla data dell'evento oggetto del reclamo/ricorso.

I contenuti minimi di un reclamo/ricorso, per essere considerato ricevibile, sono i seguenti:

- riferimenti del reclamante/ricorrente, eventuale organizzazione di appartenenza e informazioni di contatto.
- descrizione dettagliata dei motivi che hanno scaturito l'insoddisfazione e, nel caso di ricorsi, dell'attività di verificazione di cui si contesta l'esito, incluse eventuali stime di danni arrecati.
- data, ora e luogo dell'evento di cui al reclamo/ricorso e nominativo del personale dell'Organismo coinvolto, o altri elementi utili all'identificazione del personale.

Ai fini della ricevibilità sono presi in considerazione anche elementi a supporto del reclamo/ricorso come foto, video, documentazione attinente.

Reclami/ricorsi anonimi, non fondati o non pertinenti con le attività dell'Organismo non verranno presi in considerazione.

La Direzione dell'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl garantisce che i reclami e/o i ricorsi verranno gestiti da personale competente non coinvolto nel reclamo/ricorso, e che gli eventuali sviluppi/conseguenze dovuti alla presentazione degli stessi non genererà in alcun caso ostilità o discriminazioni nei confronti dei reclamanti/ricorrenti.

Tutte le informazioni acquisite a seguito ricevimento di un reclamo/ricorso verranno trattate dall'Organismo con vincolo di riservatezza.

Le fasi del processo di gestione del reclamo/ricorso sono:

- ricezione del reclamo/ricorso;
- confermare al reclamante/ricorrente, entro 2 giorni lavorativi, l'avvenuta ricezione del reclamo/ricorso e comunicare l'inizio del processo valutativo;
- raccolta di tutte le informazioni utili, compresi i dettagli forniti dal reclamante/ricorrente, per valutare il reclamo/ricorso. A tale scopo, se necessario, possono essere richiesti al reclamante/ricorrente, e se opportuno al personale dell'Organismo coinvolto, ulteriori chiarimenti o dettagli in merito alle dinamiche del reclamo/ricorso ricevuto.
- valutare se il reclamo/ricorso può essere accettato, in quanto fondato e riferito ad attività per la quale l'Organismo è responsabile;

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 03 Data: 21/11/2025
		Pagina 12 di 16

- se il reclamo/ricorso viene respinto
 - si comunica l'esito della valutazione al reclamante/ricorrente, , motivando tale decisione
- se il reclamo/ricorso viene accettato:
 - viene considerato come una non conformità, si indaga sulle possibili cause e sulle opportune azioni da attivare per risolvere il reclamo/ricorso ed evitare il manifestarsi in futuro dello stesso problema;
 - ad ogni sviluppo del processo, viene comunicato al reclamante/ricorrente l'avanzamento dell'iter fornendo informazioni in merito alle indagini svolte, alle azioni intraprese e gli eventuali esiti;
 - a conclusione del processo, si comunica al reclamante/ricorrente la fine del trattamento del reclamo/ricorso e viene verificato lo stato di soddisfazione per le modalità intraprese nella gestione.

Le informazioni e tutti i dettagli raccolti durante le fasi di gestione del reclamo/ricorso vengono registrati sul modulo **M12 Registro Reclami e Ricorsi** compresi eventuali contenziosi intrapresi.

La Direzione, il Responsabile Tecnico o il Responsabile del Sistema Gestione, in funzione dei casi, sono responsabili dell'archiviazione di tutti i documenti e le registrazioni acquisite e prodotte durante il processo.

La risoluzione del reclamo/ricorso deve avvenire entro 30gg dalla ricezione. Nel caso in cui il titolare dello strumento si ritenesse insoddisfatto dell'esito dei reclami e dei ricorsi, ha facoltà di avviare un contenzioso. Il foro competente è quello di Napoli.

6. DIRITTI E DOVERI - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il titolare degli strumenti **deve** richiedere la verifica periodica ad un Organismo di Verificazione entro:

- Il termine previsto dal Decreto per l'esecuzione della prima verifica periodica;
- 5 giorni lavorativi rispetto alla data di scadenza della precedente verifica periodica;
- 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

In riferimento al comma 1, art.8, Decreto n°93/2017, il titolare degli strumenti soggetti all'obbligo della verifica periodica **deve**:

- a) comunicare entro 30 giorni, alla Camera di commercio competente, la data di inizio o fine utilizzo dei propri strumenti, oltre gli elementi previsti all'articolo 9, comma 2, del DM del 21 aprile 2017 n.93;
- b) mantenere l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- c) curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- d) conservare il libretto metrologico e tutta la documentazione a corredo degli strumenti;
- e) curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Gli obblighi di cui alle lettere b) , c) , d) ed e) ,sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza (Rif. comma 2, art.8, Decreto n°93/2017).

Il titolare dello strumento che richiede i servizi di verifica periodica **si impegna**:

- a rispettare il presente regolamento;
- a rispettare le prescrizioni del Decreto n°93/2017, in particolare l'articolo 8 "Obblighi dei titolari degli strumenti" (riportato nel capoverso precedente);

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 03 Data: 21/11/2025
Pagina 13 di 16		

- a fornire all'Organismo informazioni veritieri durante l'iter di presa in carico della richiesta di verificazione;
- a rendere possibile, all'Organismo, l'esecuzione delle prove metrologiche previste sullo strumento (esempio: disponibilità strumento, prodotto e/o risorse e/o condizioni occorrenti), e a segnalare tempestivamente la presenza di guasti, difetti o eventi imprevisti che possono pregiudicare la corretta esecuzione delle prove;
- ad autorizzare la presenza di eventuali supervisori del personale ispettivo, durante le attività di verificazione periodica;
- a garantire che il veicolo su cui è installato il sistema di misura da sottoporre a verificazione, rispetti le i requisiti di legge e le condizioni di sicurezza previste in materia;
- a fornire, al personale ispettivo, la documentazione tecnica dello strumento di misura da sottoporre a verificazione periodica, quali dichiarazione di conformità, libretto metrologico, ulteriore documentazione a corredo dello strumento;
- ad autorizzare la presenza del personale dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA o del Servizio Metrico della Camera di Commercio competente, per le operazioni di vigilanza sull'Organismo d'Ispezione;
- a rendersi disponibile nei casi in cui si renda necessaria la ripetizione della verificazione;
- a conservare tutta la documentazione abbinata agli strumenti di misura in suo possesso per almeno 5 anni
- ad utilizzare o riprodurre i rapporti d'Ispezione, e le check list associate, nella loro forma integrale.

L'Organismo si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione delle verificazioni periodiche in caso di inadempienza anche di uno solo dei punti sopra elencati al corrente paragrafo, sollevandosi da ogni obbligo previsto nel presente regolamento, inclusa la facoltà di recedere all'offerta/contratto.

Al verificarsi di tali eventi l'Organismo valuterà le circostanze del caso e provvederà a informare il titolare dello strumento in merito alle conclusioni.

Il Cliente ha il diritto di:

- presentare reclami e/o ricorsi in relazione alla verificazione periodica conformemente a quanto espresso al paragrafo 5 del presente regolamento;
- richiedere modifiche alla verificazione programmata, presentando apposita comunicazione scritta entro 4 giorni lavorativi rispetto alla data programmata;
- disdire la verificazione concordata, presentando apposita comunicazione entro 6 giorni lavorativi rispetto alla data di verificazione programmata;
- chiedere la ricusazione/sostituzione degli ispettori incaricati all'esecuzione della verificazione periodica.

Il nominativo dell'ispettore designato viene indicato sull'offerta di verificazione oppure, in presenza di contratti, il nominativo verrà comunicato durante le fasi di pianificazione dell'intervento.

L'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl si impegna:

- a rispettare il presente regolamento;
- ad effettuare verificazioni periodiche nel rispetto dei principi, dei termini e delle prescrizioni del Decreto n°93/2017 e delle Direttive di riferimento;
- ad utilizzare campioni da lavoro conformi ai requisiti richiesti dalle normative vigenti, in stato di validità della taratura;
- ad utilizzare personale dipendente, o ad esso legato da un contratto, qualificato e abilitato, che operi in conformità alle disposizioni del Sistema di Gestione Qualità aziendale sviluppato secondo i requisiti normativi vigenti, che rispetti i principi di imparzialità, indipendenza, riservatezza, integrità professionale, sicurezza;
- a garantire, sotto la propria responsabilità, il monitoraggio periodico delle competenze del personale ispettivo;
- ad informare il Cliente sull'esito delle verificazioni periodiche;



Organismo d'ispezione

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE

Codice: REG01
Edizione: 02
Revisione: 03
Data: 21/11/2025

Pagina 14 di 16

- a comunicare al Cliente eventuali cause di impossibilità all'esecuzione delle verificazioni periodiche programmate dovute a inibizione della funzione di Organismo d'Ispezione, entro 2 giorni lavorativi dal riscontro. In tal caso l'Organismo si ritiene sollevato da ogni eventuale danno cagionato da tale sospensione/revoca dell'attività. Parimenti il cliente ha facoltà di recedere dall'eventuale offerta/contratto sottoscritti per il servizio di verifica periodica, senza incorrere in alcuna penale;
- a provvedere alla compilazione il libretto metrologico di ogni strumento di misura sottoposto a verifica;
- a comunicare alla Camera di Commercio competente e Unioncamere, entro i termini prestabiliti, i dati riepilogativi delle verificazioni periodiche effettuate, come previsto dal Decreto n°93/2017 e Direttive applicabili, allegando le rispettive check list;
- a conservare, per almeno 10 anni, tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento delle attività di verifica periodica;
- a stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali danni, anche di tipo professionale, accidentalmente accaduti durante le attività di ispezione.

7. MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

In presenza di modifiche o aggiornamenti apportati al presente regolamento, l'Organismo provvederà a inoltrare apposita comunicazione informativa al Cliente. L'Organismo modifica le regole del proprio sistema di ispezione (verificazioni periodiche) solamente nei casi in cui vengano modificati i documenti normativi di riferimento (norme, decreti, ecc.) o le procedure/istruzioni del proprio Sistema di Gestione Qualità.

In tal caso, ai Clienti con cui l'Organismo detiene un contratto attivo e ai Clienti che detengono una richiesta già presa in carico ufficialmente verrà inviata, con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi rispetto alla data di entrata in vigore, salvo eccezioni, una comunicazione tramite e-mail, o altre modalità concordate, in cui sarà notificata la disponibilità del nuovo regolamento, indicate le principali modifiche e la data di entrata in vigore.

Nella comunicazione verrà inoltre indicato il termine, di solito entro 7 giorni dalla comunicazione salvo eccezioni, entro il quale il Cliente potrà decidere se recedere senza penali dal contratto/servizio tramite comunicazione scritta o dovrà adeguare di conseguenza i propri comportamenti. In assenza di riscontri da parte del Cliente entro il termine previsto, la nuova versione del regolamento verrà ritenuta accettata, secondo il principio del silenzio-assenso.

8. FORZA MAGGIORE

Ciascuna parte sarà liberata dagli obblighi assunti in base al contratto/servizio sottoscritto, nella misura in cui e per il periodo in cui l'esecuzione dello stesso sia impedita da una causa di forza maggiore.

La parte che intenda avvalersi di una causa di forza maggiore dovrà notificare immediatamente alla controparte il verificarsi e la cessazione di tale evento.

Ai fini dell'applicazione della presente clausola si considerano cause di «forza maggiore», a titolo non limitativo: sciopero, incendio, mobilitazione, requisizione, embargo, restrizioni valutarie, insurrezione, interruzione dei trasporti, restrizioni all'uso di energia ed in generale qualsiasi circostanza indipendente dalla volontà delle parti che impedisca ad una di esse di eseguire i propri obblighi. Qualora le circostanze di forza maggiore perdurino per un periodo superiore a tre mesi, ciascuna parte avrà la facoltà di risolvere per iscritto il contratto/servizio sottoscritto senza incorrere in ulteriori responsabilità.

 Organismo d'ispezione	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE	Codice: REG01 Edizione: 02 Revisione: 03 Data: 21/11/2025
		Pagina 15 di 16

9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 13 e 26 del Decreto Legislativo n°196/2003 e successive modifiche, e in riferimento all'articolo 13 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati n°2016/679 – GDPR, l'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl, quale titolare del trattamento, informa che i dati forniti dal Cliente saranno trattati esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi normativi relativi alle attività di verifica periodica richiesti.

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma necessario ai fini dell'attivazione del processo di verifica periodica richiesto. Tutte le informazioni fornite e acquisite dal Cliente verranno trattate con la massima riservatezza esclusivamente dal personale dell'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl, adeguatamente formato a tale scopo. L'Organismo si riserva inoltre la possibilità di poter scattare foto relative al contesto della verifica, allo strumento oggetto della verifica e ai suoi componenti. Le immagini saranno utilizzate al solo scopo della verifica e trattate anch'esse come dati strettamente riservati.

La documentazione sarà custodita dall'Organismo per il periodo previsto di 10 anni.

La comunicazione e/o diffusione dei dati avverrà esclusivamente per soddisfare i requisiti richiesti della normativa e dai regolamenti vigenti in materia di verifica periodica degli strumenti di misura e vigilanza degli Organismi.

Possono essere, altresì, comunicati dati se richiesti da organi di vigilanza o autorità giudiziarie.

L'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, comma 1 e 4 del GDPR n°2016/679, e non effettua nessun trasferimento di dati presso Paesi membri dell'Unione Europea e/o paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

In applicazione del GDPR , il titolare dei dati può in qualsiasi momento richiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la portabilità, opposizione e revoca dei dati conferiti mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all'indirizzo brasielloedodaimpiantisrl@pec.it , oppure mediante lettera raccomandata da inviare a :

Brasiello Impianti Srl – Organismo d'Ispezione

Via Murata, 94 • 80040 POLLENA TROCCHIA (NA)

Con l'approvazione del presente Regolamento, il Cliente esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

10. GENERALITÀ

L'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl provvederà ad emettere fatture in relazione alle verificazioni periodiche effettuate. Il Cliente dovrà attenersi alle condizioni riportate nell'apposita offerta/contratto e al presente regolamento.

In caso di mancato o ritardato pagamento delle fatture, il Cliente sarà tenuto a pagare, all'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl, gli interessi calcolati come previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n°231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento fino all'effettivo soddisfatto, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato o incompleto pagamento delle fatture, l'Organismo d'Ispezione della Brasiello Impianti Srl si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile.



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE

Codice: REG01
Edizione: 02
Revisione: 03
Data: 21/11/2025

Pagina 16 di 16

La nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una o più clausole delle presenti condizioni del regolamento, non comporterà la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle altre clausole qui contenute. Il regolamento può essere integrato da prescrizioni aggiuntive che devono essere concordate tra l'Organismo e il Cliente e specificatamente inserite nell'offerta/contratto.

La mancata approvazione del regolamento comporta la perdita dell'efficacia di eventuali offerte/contratti, per la fornitura dei servizi di verifica periodica, stipulati o in corso di stipula tra l'Organismo e il Cliente.